

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

28 OTT. 2020

N. 13254/ 2.6

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
XI LEGISLATURA

PMI N. 001

Proposta di legge regionale di iniziativa dell'Ufficio di presidenza – approvata nella seduta del 28 ottobre 2020

Rimborso spese per l'esercizio del mandato dei consiglieri regionali e riduzione del trattamento economico in caso di emergenze epidemiologiche. Modifiche alla l.r. 3/2009

	FIRMA
ANTONIO MAZZEO – PRESIDENTE	
MARCO CASUCCI – VICEPRESIDENTE	
STEFANO SCARAMELLI – VICEPRESIDENTE	
FEDERICA FRATONI – CONSIGLIERE SEGRETARIO	
DIEGO PETRUCCI – CONSIGLIERE SEGRETARIO	

**Rimborso spese per l'esercizio del mandato dei consiglieri regionali e riduzione del
trattamento economico in caso di emergenze epidemiologiche.
Modifiche alla l.r. 3/2009**

Indice

Preambolo

**Art. 1 - Riduzione del trattamento economico dei consiglieri in caso di emergenze epidemiologiche.
Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 3/2009**

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, quarto comma della Costituzione,

Visto l'articolo 9, comma 7 dello Statuto,

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della giunta regionale);

Considerato quanto segue:

1. Il perdurare dell'emergenza epidemiologica causata dal COVID-19 ha imposto nuove considerazioni in merito alla disciplina vigente del trattamento economico dei consiglieri regionali, in particolare per quanto riguarda la corresponsione della quota variabile del rimborso spese per l'esercizio del mandato prevista dall'articolo 6 bis, comma 2, della l.r. 3/2009;
2. Si prevede quindi in termini generali che, a fronte di emergenze epidemiologiche, quale quella attuale causata dal COVID-19, non venga corrisposta ai consiglieri regionali la quota variabile mensile del rimborso spese qualora, per la tutela della salute di consiglieri regionali e personale del Consiglio regionale, sia stabilita per un periodo superiore ai quindici giorni nel mese solare la chiusura della sede del Consiglio regionale, ovvero sia disposta la convocazione in modalità telematica di quest'ultimo, del suo Ufficio di presidenza, della Conferenza di programmazione dei lavori e delle commissioni consiliari; in tali ipotesi è infatti assente lo spostamento territoriale per tutti i consiglieri regionali componenti gli organi.
3. La quota variabile mensile del rimborso spese è comunque corrisposta in caso di convocazione contemporaneamente in presenza e telematica degli organi citati al punto 2, ai fini della riduzione della partecipazione in presenza alle sedute per motivi di sicurezza sanitaria;
4. Appare necessario prevedere anche che, a fronte di emergenze epidemiologiche e in casi certificati, il Presidente del Consiglio regionale possa autorizzare singoli consiglieri regionali a partecipare in via telematica ai lavori Consiglio regionale, dell'Ufficio di Presidenza, della

Conferenza di programmazione dei lavori e delle commissioni consiliari; in tale caso non viene corrisposta ai singoli interessati la quota variabile mensile del rimborso spese;

Approva la presente legge

Art. 1

**Riduzione del trattamento economico dei consiglieri
in caso di emergenze epidemiologiche. Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 3/2009**

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale) è inserito il seguente:

"Art. 7 bis

**Riduzione del rimborso spese dei consiglieri
in caso di emergenze epidemiologiche**

1. Ai consiglieri regionali non è corrisposta la quota variabile mensile del rimborso spese per l'esercizio del mandato prevista dall'articolo 6 bis, commi 2 e 4, qualora si verifichi uno dei seguenti casi relativi ad esigenze di tutela della salute a fronte di emergenze epidemiologiche:

a) chiusura della sede del Consiglio regionale per un periodo superiore a quindici giorni nel mese solare;

b) convocazione in modalità telematica, per un periodo superiore a quindici giorni nel mese solare, di tutti i seguenti organi: Consiglio regionale, Ufficio di Presidenza, Conferenza di programmazione dei lavori e commissioni consiliari; tale disposizione non si applica in caso di convocazione contemporaneamente in presenza e telematica, ai fini della riduzione della partecipazione in presenza alle sedute e riunioni per motivi di sicurezza sanitaria.

2. In caso di assenza alle sedute telematiche si applica l'articolo 7, comma 3.

3. A fini della tutela della salute in relazione a emergenze epidemiologiche e in casi certificati, il Presidente del Consiglio regionale può autorizzare singoli consiglieri a partecipare in modalità telematica ai lavori del Consiglio regionale, dell'Ufficio di Presidenza, della Conferenza di programmazione dei lavori e delle commissioni consiliari. In tale caso qualora l'autorizzazione sia concessa per un periodo superiore a 15 giorni si applicano i commi 1 e 2."

Relazione illustrativa

L' articolo unico di cui è composta la proposta di legge stabilisce che durante le emergenze epidemiologiche, qualora per la tutela della salute pubblica e per un periodo superiore ai quindici giorni nel mese solare, sia disposta la chiusura del Consiglio regionale, ovvero la convocazione in modalità telematica del Consiglio regionale, dell'Ufficio di presidenza, della Conferenza di programmazione dei lavori e delle commissioni consiliari, non venga corrisposta ai consiglieri regionali la quota variabile del rimborso spese di cui all'articolo 6 bis, commi 2 e 4, della l.r. 3/2009. Ciò, in relazione al fatto che viene meno il parametro alla base di tale rimborso, dato dal trasferimento sul territorio del consigliere.

Tale disposizione non si applica in caso di convocazione degli organi contemporaneamente in presenza e telematica, ai fini della riduzione della partecipazione in presenza alle sedute e riunioni per motivi di sicurezza sanitaria.

Sempre a fini della tutela della salute in relazione a emergenze epidemiologiche e in casi certificati, il Presidente del Consiglio regionale può autorizzare singoli consiglieri regionali a partecipare in modalità telematica ai lavori del Consiglio regionale, dell'Ufficio di Presidenza, della Conferenza di programmazione dei lavori e delle commissioni consiliari. A tali consiglieri regionali non viene corrisposta la quota variabile mensile del rimborso spese.

Scheda Aiuti di Stato (scheda AdS)

Amministrazione proponente: REGIONE TOSCANA

(Indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: Legge regionale “Rimborso spese per l’esercizio del mandato dei consiglieri regionali e riduzione del trattamento economico in caso di emergenze epidemiologiche. Modifiche alla l.r. 3/2009”

(indicare l’obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

La proposta di legge stabilisce che durante le emergenze epidemiologiche, qualora per la tutela della salute pubblica e per un periodo superiore ai quindici giorni nel mese solare, sia disposta la chiusura del Consiglio regionale, ovvero la convocazione in modalità telematica del Consiglio regionale, dell’Ufficio di presidenza, della Conferenza di programmazione dei lavori e delle commissioni consiliari, non venga corrisposta ai consiglieri regionali la quota variabile del rimborso spese di cui all’articolo 6 bis, commi 2 e 4, della l.r. 3/2009. Ciò, in relazione al fatto che viene meno il parametro alla base di tale rimborso, dato dal trasferimento sul territorio del consigliere.

Tale disposizione non si applica in caso di convocazione degli organi contemporaneamente in presenza e telematica, ai fini della riduzione della partecipazione in presenza alle sedute e riunioni per motivi di sicurezza sanitaria.

Sempre a fini della tutela della salute in relazione a emergenze epidemiologiche e in casi certificati, il Presidente del Consiglio regionale può autorizzare singoli consiglieri regionali a partecipare in modalità telematica ai lavori del Consiglio regionale, dell’Ufficio di Presidenza, della Conferenza di programmazione dei lavori e delle commissioni consiliari. A tali consiglieri regionali non viene corrisposta la quota variabile mensile del rimborso spese.

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI X

NO

1.a1 X il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a.2 il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

- 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

SI X

NO

X il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

□ Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non** compilare i successivi punti 2 e 3.

2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è **un'impresa**. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita **attività economica**, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- - 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI

NO

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- 2.b. Presenza di selettività

SI

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- identità (aiuti ad hoc);
- dimensione;
- settore economico o attività (indicare quali : _____);
- area geografica¹ (indicare quale: _____);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto NO al presente punto 2, non compilare il successivo punto 3.

¹ Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza.. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

Se si è risposto SI ad entrambi i punti 1 e 2 compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

SI

NO

3. VANTAGGIO ECONOMICO

Il *vantaggio economico* è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

Per *impresa* si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è risposto SI:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;

nel caso delle infrastrutture:

per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;

per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;

per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013

esenzione dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti _____

notifica preventiva, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

indicare gli orientamenti di settore: _____

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

disposizione diretta del Trattato (TFUE)

o articolo 93

o articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: _____

o articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: _____

disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):

o Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

o Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

o Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

o Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

Casi di pre notifica

Supporto del Distinct Body

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

Parere del Distinct Body

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.

Il Dirigente responsabile

Avv. Silvia Fantappiè